

**Tribunale Ordinario di Cagliari****SEZIONE PRIMA****N. R.G. /2024**

Il giudice, a scioglimento della riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti del procedimento di opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. /2021, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 19.05.2021, e sciogliendo la riserva sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;

osserva

L'istanza merita accoglimento, sussistendo gravi motivi idonei a giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.

In primo luogo, l'opposizione tardiva appare, allo stato, ammissibile nei limiti in cui è diretta a far valere la possibile abusività di clausole contenute nel contratto stipulato dal garante consumatore. Secondo Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, ove il decreto ingiuntivo non contenga una motivazione sul controllo delle clausole abusive né l'avvertimento circa la preclusione derivante dalla mancata opposizione, l'opposizione tardiva è consentita al fine di assicurare l'effettività della tutela consumeristica. La CGUE, sentenza 18 gennaio 2024, C-58/24, Getin Noble Bank, ha ribadito che il giudicato monitorio non impedisce il successivo esame delle clausole abusive quando tale controllo non sia stato effettivamente svolto nella fase monitoria.

Nel merito cautelare, assume rilievo la qualità di consumatore del fideiussore, pacificamente dedotta, nonché la clausola di pagamento "a semplice richiesta" prevista dall'art. 5 della fideiussione. La giurisprudenza di legittimità ritiene che, in presenza di garanzia a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, l'onere di cui all'art. 1957 c.c. possa essere assolto anche mediante richiesta stragiudiziale tempestiva rivolta al garante, senza necessità di promuovere azione giudiziale entro il termine semestrale (Cass. civ., Sez. III, n. 13078/2008; Cass. civ., Sez. III, n. 33470/2024; Cass. civ., Sez. III, n. 12280/2026).



Tuttavia, proprio tale principio presuppone che la richiesta sia effettivamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del fideiussore. In caso di contestazione, grava sul creditore l'onere di provare la ricezione della comunicazione, non essendo sufficiente la mera prova della spedizione; in tal senso, Cass. civ., Sez. III, n. 11321/2025 ha precisato che il mittente deve dimostrare l'avvenuta consegna mediante avviso di ricevimento o elementi equipollenti.

Nel caso di specie, risulta prodotta la diffida e costituzione in mora indirizzata al debitore principale e al fideiussore, ma è documentata la ricezione da parte del solo debitore principale. Non è invece provato, allo stato, che la comunicazione sia entrata nella sfera di conoscibilità del fideiussore

Ne consegue che non risulta adeguatamente dimostrato il tempestivo compimento, nei confronti del garante, dell'attività necessaria a evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.

In secondo luogo, sussiste un ulteriore profilo di fumus in ordine alla possibile abusività della clausola che incide sull'operatività dell'art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore consumatore. La Cassazione ha affermato che la clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., ove non oggetto di trattativa individuale, è astrattamente idonea a determinare un significativo squilibrio a danno del consumatore ed è riconducibile all'art. 33, comma 2, lett. t), del Codice del Consumo (Cass. civ., Sez. III, n. 27558/2023; Cass. civ., Sez. III, n. 14687/2025).

Nel caso in esame, non risulta dedotta né provata una trattativa individuale seria ed effettiva sulla clausola in questione; né può ritenersi sufficiente, a tal fine, la mera specifica sottoscrizione, comunque non allegata con riferimento all'art. 5. Tale profilo rafforza la serietà delle contestazioni sollevate dall'opponente.

Le indicate circostanze integrano gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c., avuto riguardo alla natura delle questioni prospettate, alla qualità di consumatore del fideiussore e all'incertezza, allo stato, sull'idoneità della richiesta stragiudiziale a evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. nei suoi confronti.

visto l'art. 649 c.p.c.,

sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 938/2021, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 19.05.2021.

Si comunichi.

21/07/2026

Il Giudice



Accoglimento totale n. cronol.

/2026 del 21/07/2026

RG n. /2024 -1

Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5294cf29e86026eac1163d73e8168773

Firmato Da:

